

Ordinanza sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile (Ordinanza sulla delega, ODSC)

Modifica del 5 dicembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 maggio 1996¹ sulla delega è modificata come segue:

Art. 3 lett. a, c–e

L'organo d'esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:

- a. *abrogata*
- c. *abrogata*
- d. *abrogata*
- e. decisioni in merito allo svolgimento di corsi d'introduzione dell'organo d'esecuzione e di corsi di formazione concernenti gli impieghi specifici nonché in merito all'obbligatorietà dei programmi d'insegnamento;

Art. 4 cpv. 2, art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 3

Abrogati

Art. 12 **Composizione delle vertenze**

A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell'economia decide in merito alle vertenze fra i contraenti. La decisione è impugnabile presso la Commissione di ricorso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ **RS 824.091**

